



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile

**OGGETTO:** Limitazione al transito della strada montana Sant'Antonio nella frazione di Moggio.

Comune di Rieti  
PARTENZA 30 agosto 2018  
Prot.: 2018-0053003-GEN

#### IL SINDACO

VISTA la segnalazione di alcuni cittadini, acquisita al protocollo comunale con il n. 52074 del 23.08.2018 (primo firmatario sig. Petrucci Alberto) relativa allo stato manufattivo della strada Via Sant'Antonio che dalla località di Moggio Alto conduce fino al confine regionale;

VISTA la segnalazione d'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. 0009033 del 28.08.2018 (riferimento scheda 2484), da cui si evince che per un tratto di circa 4 km la strada versa in un pessimo stato manufattivo, in alcuni tratti priva di protezione a valle, per cui è stata ritenuta non idonea al transito dei veicoli;

RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento di delimitazione al transito della suddetta strada fino alla sua messa in sicurezza;

CONSIDERATO comunque che la suddetta strada è di particolare importanza per la fruibilità dei terreni e pascoli posti nella località "Poza Sant'Antonio", a monte dell'abitato di Moggio;

VISTO l'articolo 6 commi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, l'art. 7 comma 1<sup>a</sup> e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

VISTO l'articolo 54 comma 2<sup>a</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

Al fine di evitare conseguenze dannose a persone e cose

#### ORDINA

- o Il DIVIETO DI TRANSITO nel tratto di strada Via Sant'Antonio nella frazione di Moggio come da segnaletica che sarà posizionata a cura dell'ufficio manutenzione comunale;
- o DI AUTORIZZARE il transito ai soli mezzi agricoli dei proprietari dei terreni e/o allevatori per la gestione delle proprie aziende.

#### AVVERTE

Che in caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione (legge 06/12/1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971 n. 1199).

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi interessati.

La Polizia Municipale di Rieti avrà cura che alla presente ordinanza venga data la dovuta osservanza.

*Si notificchi a*

**Settore VI – Ufficio Manutenzioni**

**Comando di Polizia Locale del Comune**

*e, p.c.*

**PREFETTURA – U.T.G.**

**PEC [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)**

IL DIRIGENTE VESPIATORE

dott. ing. *Domènico Cicchetti*

IL SINDACO

*Antonio Cicchetti*